

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE IMPEGNO PER ALBA"**

Art. 1 Denominazione e sede.

E' costituita una associazione denominata "Impegno per Alba" avente sede in Alba, Via Mandelli n.7.

Art. 2 Finalità.

L'associazione non ha fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere attività di carattere politico – culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare , l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito.

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, nei settori della politica locale e nazionale, dell'economia, dei problemi sociali e del tempo libero.

I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza e l'integrazione sociale.

L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente con gli scopi dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, mostre, seminari, proiezioni di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci e la collettività;
- iniziative ricreative: teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali;
- attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro;
- attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze economiche e sociali; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di riviste, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

L'associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività, comunque a carattere culturale o artistico, necessaria od utile al conseguimento delle precedenti finalità, anche ritenute commerciali ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che queste ultime risultino non prevalenti.

Le finalità associative dovranno essere prevalentemente perseguite tramite l'apporto attivo dei soci. Questi presteranno la loro opera volontariamente e gratuitamente, senza alcun vincolo di subordinazione, sorretti esclusivamente dalla spontanea volontà di realizzare le finalità culturali dell'associazione. Tali prestazioni, stante la loro natura volontaria e gratuita, non comporteranno l'insorgere di vicendevoli diritti economici tanto in capo ai soci che all'associazione. L'associazione, sussistendone i presupposti e la disponibilità finanziaria, potrà, di propria iniziativa e senza alcun obbligo, corrispondere ai soci rimborsi spese da questi effettivamente sostenute in funzione della realizzazione delle finalità associative.

Art.3 Soci.

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e non ricopra incarichi in partiti politici o cariche politiche elettive. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di

tutti i diritti civili ed un riconosciuto interesse all'attività dell'associazione. Per l'adesione all'Associazione da parte di minorenni è necessaria la richiesta di chi ne esercita la patria potestà. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art.4 Domande di ammissione.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5 Ammissione dei soci.

Entro trenta giorni dalla presentazione il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti, e delibererà sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Nel caso in cui, decorsi trenta giorni dalla sua presentazione, il consiglio direttivo non deliberasse sulla domanda d'ammissione, la stessa dovrà intendersi respinta.

Art.6 Quote sociali.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, nella misura che sarà determinata dall'assemblea dei soci, al rispetto dello statuto, ad osservare le delibere degli organi sociali. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. La quota associativa dovrà essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.

Con la stessa natura di quota sociale, i soci potranno spontaneamente versare somme maggiori rispetto alla quota deliberata, senza che da tale atto scaturisca in capo ai medesimi alcun diritto preferenziale o prevalenze di voto.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, espulsione, dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Art.8 Azioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per rilevanti violazioni dello statuto o per gravi e motivati ostacoli al perseguimento degli scopi dell'associazione.

Art.9 Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo, composto da sette membri
- il presidente
- il segretario - tesoriere
- il collegio dei revisori dei conti, se ritenuto occorrente dall'assemblea ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, composto da tre a cinque membri.

Art.10 Assemblea.

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. A ciascun socio spetta un voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi quantomeno nella bacheca sociale almeno quindici giorni prima, o da inviare ad ogni socio in forma ritenuta idonea. L'assemblea deve essere convocata in località sita nel territorio della regione Piemonte. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; delibera a maggioranza assoluta dei voti validi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni previste sub art. 11, a maggioranza relativa.

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate.

Art.11 Maggioranze.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.12 Convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno allo scopo di:

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare le linee generali del programma di attività;
- eleggere gli organismi direttivi uscenti o dimissionari. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario, o quando ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori, se esistente, o un quinto dei soci con diritto di voto. L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art.13 Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo viene nominato nell'atto costitutivo e successivamente eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni. E' composto da sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può avvalersi - nell'ambito di compiti operativi e di consulenza - di commissioni di lavoro da esso nominate e dell'attività volontaria di cittadini anche non soci, che per competenze specifiche siano in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione, è il responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il consiglio;
- il segretario-tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente; è responsabile della cassa nonché di tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e previdenziali previsti dalla legge, limitatamente ai quali ha la rappresentanza legale dell'associazione;

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

L'assunzione delle sopradescritte cariche è volontaria e le prestazioni da esse derivanti saranno rese a titolo gratuito.

Art.14 Compiti del Consiglio Direttivo.

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- deliberare sugli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione ad attività organizzate da altre Associazioni o Enti e viceversa, con riguardo alla compatibilità di tali attività con i principi che informano il presente statuto.

Art.15 Adunanze del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono a scrutinio palese.

In caso di assenza del presidente o del segretario, il consiglio provvede alla nomina di un sostituto tra i consiglieri presenti che svolge le funzioni dell'organo assente, limitatamente agli adempimenti relativi alla riunione in corso.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

Art.16 Presidente, Segretario – Tesoriere.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo.

Il Segretario – Tesoriere ha la legale rappresentanza dell'associazione limitatamente agli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e previdenziali previsti dalla legge.

L'assunzione della carica è volontaria e le prestazioni da essa derivanti saranno rese dai medesimi a titolo gratuito.

Art.17 Collegio dei Revisori.

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri, anche non soci. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

Art. 18 Patrimonio e proventi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal "fondo di dotazione iniziale" di Euro 55,00 (cinquantacinque/00);
- dai successivi eventuali accantonamenti al fondo di dotazione secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea in sede di approvazione del rendiconto annuale;
- da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, che perverranno successivamente all'associazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementarne il patrimonio.

I proventi dell'associazione saranno:

- i redditi derivanti dal patrimonio e dall'esercizio delle attività istituzionali;
- i contributi liberali per l'esercizio delle attività istituzionali;
- le quote sociali annuali versate dai soci;
- ogni altro eventuale reddito, provento, contributo o liberalità destinato all'attuazione degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo, presentandosene la necessità o convenienza, potrà accettare versamenti infruttiferi di interesse a titolo di debito. Tali finanziamenti potranno pervenire tanto da soci quanto da persone o enti esterni all'Associazione. I finanziamenti da parte di soci, a titolo esclusivamente volontario, non daranno ai medesimi alcun diritto preferenziale in seno all'Associazione, se non il diritto al rimborso.

Art.19 Rendiconto.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente. Detto termine potrà essere derogato in caso di comprovata necessità o impedimento, nel rispetto del termine massimo di mesi sei dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto dovrà evidenziare i proventi ed i costi relativi ad eventuali attività di natura commerciale, così come definite dalle leggi fiscali vigenti.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 2. Gli avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

Art.20 Estinzione.

L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'Art.27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'Art.27 c.c..

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo se presente, e salvo diversa destinazione derivante da disposizione di legge.

Art.21 Norma di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal seguente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.